



AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PERIODO DAL 1/12/2022 AL 30/11/2024 (Con eventuale rinnovo di un ulteriore biennio)

Prot. 1078 DEL 2/11/2022

LA COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE (DI SEGUITO FONDAZIONE) ENTE GESTORE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DEI COMUNI DELL'AMBITO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE – 8 CAPOFILA ORZINUOVI (BS)

RENDE NOTO

che i Comuni dell'Ambito Bassa Bresciana Occidentale 8 intendono costituire l'albo dei soggetti accreditati altamente qualificati e specializzati per la gestione del servizio assistenza domiciliare minori da erogarsi mediante voucher e secondo le indicazioni di seguito riportate, nonché quelle contenute nel protocollo di gestione.

In Lombardia la risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie, nel rispetto del principio della libertà di scelta, è fornita da un sistema integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, disciplinato dalla Legge Regionale n. 3/2008 denominata: **“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' ACCREDITAMENTO

ART 1. OGGETTO PRINCIPALE DEL SERVIZIO CHE VERRA' ACCREDITATO: il servizio assistenza domiciliare minori (di seguito ADM) per i residenti nei comuni dell'Ambito Bassa Bresciana Occidentale - 8 al fine di assicurare ai minori in difficoltà ed ai loro nuclei familiari un intervento educativo atto a sostenere la fragilità de contesto familiare.

ART 2. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO: 1 dicembre 2022 al 30 novembre 2024 con eventuale rinnovo per un ulteriore biennio

ART 3. SOGGETTI ACCREDITABILI

Ai sensi dell'art 112 CCP ammesse a presentare le offerte sono esclusivamente le cooperative sociali e i loro consorzi (o loro raggruppamenti secondo le modalità stabilite dall'art 48 CCP)

ART 4. REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Per ottenere l'accREDITAMENTO i soggetti interessati dovranno presentare istanza, utilizzando apposito modello (**allegato 1**), e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) Scopo sociale specifico, comprendente le attività di assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie e la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (articolo 1 - comma 1 - della legge 381/91) e s.m.i ;
- b) Carta dei servizi, che deve contenere le modalità di erogazione del servizio di cui all'accREDITAMENTO e le tipologie di prestazioni assicurate;

- c) Esperienza documentata, di almeno 3 anni precedenti la domanda di accreditamento relativa alla gestione di servizi educativi e/o assistenziali rivolti a soggetti disabili inseriti in ambiente scolastico;
- d) Capacità professionale risultante da:
- I. se impresa, iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire;
 - II. se cooperativa sociale, iscrizione nell'apposito Albo pubblico delle cooperative sociali;
- e) Assenza negli ultimi 24 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi socio educativi e socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;
- f) Assenza di cancellazione/radiazione dall'Albo dei soggetti accreditati per servizi oggetto del presente bando, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;
- g) Bilancio minimo dell'Ente: fatturato complessivo nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) di almeno €150.000,00 al netto dell'IVA e relativo a servizi di assistenza domiciliare (**allegato 2**);
- h) Possesso di un'adeguata professionalità in materia di servizi socio-educativi per soggetti in situazione di disabilità, con disponibilità di figure professionali con preparazione specifica ed esperienza in materia di formazione, educazione e assistenza come di seguito indicato e in particolare:
- devono disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea e garantire un'efficiente gestione del servizio di "Assistenza domiciliare", oggetto di affidamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel protocollo di gestione del servizio; a tal fine dovrà essere prodotto organigramma della ditta.
 - devono avere esperienza di gestione - effettuata a regola d'arte e con buon esito - nel servizio di Assistenza domiciliare di durata non inferiore a tre anni continuativi e per un monte ore complessive di almeno 5000 ore - riferiti all'intero triennio – 2019-2020-2021 (**allegato 3**);
 - relazione attestante la conoscenza specifica del territorio intesa come collegamento con la rete dei servizi pubblici e privati, capacità di realizzare sinergie territoriali specifiche, capacità di garantire continuità e unitarietà dell'intervento nei confronti del minore in relazione alle sue specifiche problematiche, anche con proposte specifiche di collegamento con la complessiva rete delle offerte sociali del territorio.
- i) Disponibilità alla collaborazione e attuazione di un P.E./P.A.I., in collaborazione con il servizio sociale territoriale e/o tutela minori, la famiglia ovvero con il tutore e con i servizi specialistici territoriali coinvolti e periodica verifica dello stesso;
- j) Integrazione tra i servizi: il soggetto accreditato dovrà garantire la collaborazione tra il proprio personale e il servizio sociale territoriale e/o tutela minori e gli altri servizi che hanno in carico l'utente;
- k) Sistema di rendicontazione: il soggetto accreditato deve possedere un sistema di rendicontazione, preferibilmente informatizzato o, comunque, facilmente trasmissibile;
- l) Servizio informazioni: l'ente assicura un servizio di informazioni sull'attività propria a sportello o tramite numero telefonico;
- m) Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore socio - assistenziale per il quale si richiede l'accreditamento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni economico/contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;

- n) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- o) Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso garantendo i seguenti massimali da attivarsi prima della stipula del Patto di accreditamento:
- R.C.T. - per sinistro - € 2.500.000,00
 - R.C.T. - per persona - € 5.000.000,00
 - R.C.T. - per danni a cose o animali - € 2.500.000,00
 - R.C.O - per persona - € 1.500.000,00
- p) Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- q) Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs, 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni);
- r) Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 - L. 136/2010 s.m.i.);
- s) Documentabilità ovvero accertabilità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevolezza dei controlli effettuati dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R n. 445/2000;
- t) I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali di qualità attesa del servizio erogato mediante voucher, richiesti ai soggetti che intendono accreditarsi;

La mancanza dei requisiti autocertificati in fase di accreditamento e valutati in base all'attività costituisce motivo di decadenza dell'accREDITAMENTO.

ART 5. RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche presunte destinate al servizio ADM per il biennio sono nell'ordine di € 100.000,00

ART 6. TEMPISTICA PER L'ACCREDITAMENTO

Le domande di accreditamento andranno presentate redatte conformemente al modello allegato nei modi e tempi di seguito indicati:

- **APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: MERCOLEDI' 2/11/2022**
- **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: MERCOLEDI' 23/11/2022 ORE 12:00**

Gli atti e la modulistica sono disponibili in formato elettronico al seguente indirizzo internet:
www.fondazionebbo.it

Unitamente all'istanza di accreditamento - redatta secondo il modello allegato 1 dovranno essere allegati i seguenti documenti:

ALLEGATI obbligatori alla presente dichiarazione

1. fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, in corso di validità;
2. copia dello Statuto e/c Atto costitutivo (con evidenziato lo scopo sociale);
3. carta del servizio;
4. Organigramma dell'Ente;
5. Protocollo di gestione sottoscritto per specifica accettazione

6. Autocertificazione attestante un bilancio minimo della ditta, nell'ultimo triennio 2019-2020-2021 di almeno € 150.000,00 complessivi al netto dell'iva (modello allegato 2);
7. Autocertificazione attestante l'esperienza di assistenza domiciliare nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) per almeno 5000 ore complessive (modello allegato 3);
8. Relazione attestante la conoscenza del territorio.

CHI INTENDE PARTECIPARE DOVRÀ FAR PERVENIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE VIA PEC ALL'INDIRIZZO: SEGRETERIA.FONDAZIONEBBO@PEC.IT

ART 7. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha validità dal 1 dicembre 2022 a 30 novembre 2024. La Fondazione, previa valutazione che verrà effettuata al termine del periodo di sperimentazione, si riserva la possibilità di procedere ad un'eventuale proroga. A tal fine, le Ditte che verranno accreditate, nei termini e modi che saranno opportunamente indicati, prima della scadenza del bando dovranno procedere al rinnovo della loro posizione se interessati a rimanere nell'Albo dei soggetti accreditati.

ART 8. SELEZIONE

Le richieste dei soggetti da accreditare verranno vagliate entro 10 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze. *L'accREDITAMENTO* avverrà mediante idoneo atto amministrativo, effettuato dalla Fondazione, contenente l'elenco di tutti i soggetti accreditati. Il provvedimento sarà immediatamente comunicato agli interessati al fine della sottoscrizione del patto di accreditamento, che darà automaticamente la possibilità di erogare le eventuali prestazioni.

ART 9. EFFETTI DELL'ACCREDITAMENTO

L'avvenuto accREDITAMENTO comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni ed implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad erogare (qualora gliene venga fatta richiesta) il servizio per cui si è accreditato. Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher avverrà attraverso la sottoscrizione del "Patto di accreditamento" da stipularsi tra la Fondazione e l'ente accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa. Per ogni nuova attivazione e/o modifica verranno emessi gli ordinativi di servizio per ogni prestazione.

La sottoscrizione del patto di accreditamento implica l'immediata disponibilità dell'impresa accreditata ad erogare – qualora ne venga fatta richiesta – i servizi per i quali si è stati accreditati.

Lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte di Fondazione di affidare servizi alla impresa accreditata, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente.

Il Patto di Accreditamento sarà sottoscritto in forma di scrittura privata; tutte le eventuali spese per diritti e tasse inerenti e conseguenti saranno a carico di ciascuna impresa accreditata. Si procederà a registrazione solo in caso d'uso.

La sottoscrizione del Patto di accreditamento comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'impresa accreditata di tutte le attività attribuite a Fondazione di controllo e vigilanza sull'attività gestionale del fornitore, di verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, degli standard di qualità offerti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento.

La Fondazione liquiderà il dovuto solo previa presentazione da parte del soggetto accreditato di rendicontazione delle ore di presenza degli operatori e di relativa fattura.

ART 10. VALORE DEL VOUCHER - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il voucher sociale costituisce un titolo per l'acquisto di una prestazione di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) a favore di famiglie con minori in condizioni di fragilità.

E' attribuito sulla base del Piano Educativo Individualizzato – PEI predisposto dall'Assistente Sociale in accordo con le famiglie e le cooperative, con il quale vengono definite la qualità e l'entità delle prestazioni da erogare a ciascun utente.

La durata del voucher sociale è funzionale a garantire la flessibilità del PEI ed a consentire una continua verifica delle esigenze del minore e della sua famiglia.

Il voucher sociale è rinnovabile qualora il PEI programmato sia confermato dall'Assistente Sociale.

Il valore orario del voucher sociale è nell'ordine di:

- € 20,66 oltre ad IVA (€ 21,70) orarie per le prestazioni socio educative o di equipe (massimo 2 ore mensili per ogni singolo progetto);
- € 21,03 oltre ad IVA (€ 22,08) orarie per l'attività di coordinamento (massimo 6 ore annue per ciascun nucleo familiare)

I progetti previsti possono essere:

TIPOLOGIA DEI PROGETTI
2 ORE SETTIMANALI + 2 ORE DI EQUIPE AL MESE
4 ORE SETTIMANALI + 2 ORE DI EQUIPE AL MESE
6 ORE SETTIMANALI + 2 ORE DI EQUIPE AL MESE
8 ORE SETTIMANALI + 2 ORE DI EQUIPE AL MESE (*)
10 ORE SETTIMANALI + 2 ORE DI EQUIPE AL MESE (*)

(*) AUMENTABILI A 3 LADDOVE NECESSARIO E PREVENTIVAMENTE CONCORDATO CON I SERVIZI COMPETENTI

A garanzia della flessibilità dei progetti e sulla base dei singoli bisogni dei minori e delle loro famiglie, potranno essere previste altre tipologie nella durata degli interventi che dovranno essere preventivamente concordate tra i soggetti coinvolti e Fondazione.

ART 11. DECADENZA

Il Voucher decade nei seguenti casi:

- a. trasferimento della residenza da parte del beneficiario in altro comune fuori ambito 8,
- b. decesso del beneficiario;
- c. chiusura PEI

L'accreditamento può decadere anche nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto del protocollo di gestione sottoscritto;
- b. inosservanza di ogni altra norma prevista dal patto di accreditamento;
- c. perdita dei requisiti per l'accreditamento in qualunque forma accertata.

ART 12. ACCESSO AGLI ATTI

E' inteso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016.

ART 13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 e smi in ordine al procedimento istruttorio di questo avviso, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione del servizio di assistenza scolastica e la relativa costituzione dell'albo dei soggetti accreditati;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare alla procedura di accreditamento deve rendere la documentazione richiesta dalla Fondazione in base alla normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dall'accreditamento.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno alla Fondazione e alle Amministrazioni Comunali aderenti implicati nel procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla procedura;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;
- tutti i soggetti ai quali, nell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, questa Fondazione è tenuta alla trasmissione dei dati raccolti con la presente gara.

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione appaltante.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati e i documenti potranno essere rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei soggetti accreditati.

ART 14. AVVERTENZA

Tutte le dichiarazioni non sono soggette ad autenticazione, ma dovranno essere corredate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.

Resta salva la facoltà dei soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata che deve essere allegata alla domanda di partecipazione.

ART 15. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le clausole contenute nelle vigenti.

Il Presidente
Dott. Severino Gritti
(firmato digitalmente)

